

STATUTO
della
Fondazione Monte di Dunzio

Nome e sede	<p>ART. 1 Con la denominazione Fondazione Monte di Dunzio, viene costituita una Fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero con sede a Aurigeno-Maggia.</p>
Scopo e durata	<p>ART. 2 Scopo principale della Fondazione è la salvaguardia, la tutela, la rivalorizzazione del paesaggio proteggere attivamente la ricchezza degli aspetti storico-culturale, mantenendo, promuovendo e dove necessario ripristinando i loro valori. Essa persegue tale scopo soprattutto attraverso consulenze, perizie, attività di formazione, progetti mirati e la presentazione degli interventi adeguati. Nell'ambito del suo scopo, la Fondazione opera in stretta collaborazione con gli enti privati, le autorità e le organizzazioni preposti che si occupano di pianificazione territoriale, di protezione della natura, di sostegno all'attività agricole, e dei monumenti storici. La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro. Essa ha una durata indeterminata</p>
Patrimonio e mezzi finanziari	<p>ART. 3 La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita da beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti, offerte e donazioni, da versamenti di enti pubblici e privati in conformità alle vigenti disposizioni legali.</p> <p>Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio e agli interessi dello stesso. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che al momento della destituzione al netto delle imposte di legge vengano devolute a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento abbiano un medesimo scopo.</p> <p>La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p> <p>La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione. Il patrimonio della Fondazione sarà investito tramite una primaria banca svizzera e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.</p>
Organi della Fondazione	<p>ART 4 Sono organi della Fondazione A. Il Presidente B. Il Consiglio di Fondazione C. L'Ufficio di Revisione Gli organi elettivi sono puramente onorifici, potranno usufruire del rimborso delle spese effettive sostenute per ragioni ufficio purché regolarmente documentate.</p>
Consiglio di Fondazione	<p>ART. 5 Il Consiglio di Fondazione è composto da 5 membri nominati in sede di atto costitutivo. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Fondazione, si fa luogo alla sostituzione mediante cooptazione da parte dei consiglieri rimasti in carica di persona da loro designata.</p> <p>Il Consiglio può nominare un Segretario che può essere anche persona esterna al Consiglio, dotata della dovuta idoneità professionale e morale. Il Presidente della Fondazione può delegare al Segretario la firma di atti e documenti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato dai componenti organi della Fondazione. Il Segretario avrà cura della redazione dei Verbali delle sedute del Consiglio.</p>

Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. in particolare:

- Amministra il patrimonio della Fondazione
- Presenta anno per anno il rapporto di attività sociale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza;
- Approva entro il mese di maggio sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo
- Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione.
- Stipula e conclude contratti.
- Decide sui finanziamenti.
- Impegna la Fondazione verso i terzi.
- Nomina l'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di Fondazione nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Cassiere I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno 2 volte all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.

Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il Presidente.

ART: 6

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio di Fondazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente:

- Convoca e presiede il Consiglio di Fondazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- Firma tutti gli atti della fondazione;
- Predisporre lo schema di bilancio;
- Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Fondazione.

ART. 7

Riunioni del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Fondazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Il Consiglio di Fondazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. L'avviso di convocazione del Consiglio di Fondazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno dieci giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Fondazione può essere convocato con mezzo tecnico (E-mail) purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni del Consiglio di Fondazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

ART. 8

Segretario Il segretario della Fondazione è nominato ai sensi del precedente art.5. I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Fondazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART. 9

I libri sociali e i registri contabili I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio di Fondazione;
- 2) il libro giornale della contabilità sociale;
- 3) il libro dell'inventario.

ART. 10

Esercizio Finanziario e Bilancio L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro la fine di maggio, il Consiglio di Fondazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

L'Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione. L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di vigilanza.

La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due dal Presidente e dal Vice Presidente congiuntamente o con un altro membro del Consiglio di Fondazione.

ART. 11

Estinzione della Fondazione La durata della Fondazione è illimitata. Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.

Se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad una Fondazione o ad un Ente, in Ticino, avente scopo analogo.

ART. 12

Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio di Fondazione il 30 giugno 2021